



COMUNE DI

SAN ROCCO AL PORTO

PROVINCIA DI LODI

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE VARIANTE n.2/2018

Legge Regionale 18 Novembre 2003

Regolamento Regionale n.6 del 9 Novembre 2004 art.6 e s.m.i.



RELAZIONE GENERALE e NTA

APPROVAZIONE

Sindaco

Matteo Delfini

Assessore all'urbanistica

Claudio Spelta

Segretario

dr.ssa Pucilli Maria Alessandra

Responsabile del Servizio

Giuseppe Galuzzi

Progettazione urbanistica



Delibera di adozione del Consiglio Comunale
Delibera di approvazione del Consiglio Comunale

n. 47 del 30.11.2018
n. _____ del _____

INDICE

CAPITOLO I – PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Introduzione	pag.2
Art. 2 – Riferimenti normativi	pag.2
Art. 3 – Finalità	pag.3
Art. 4 – Variante n°2/2018	pag.3
Art. 5 – Dotazioni obbligatorie del cimitero e servizi	pag.4

CAPITOLO II – IL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

pag.5	
Art. 6 – Inquadramento territoriale	pag.5
Art. 7 – Il cimitero del capoluogo	pag.8
Art. 7.1 – Cenni storici	pag.8
Art. 7.2 – Inquadramento urbanistico	pag.9
Art. 7.3 – Localizzazione del cimitero	pag.10
Art. 7.4 – Caratteristiche della struttura	pag.10
Art. 7.4.1 – Ulteriori dotazioni	pag.13
Art. 8 – Il cimitero di Mezzana Casati (fraz. Di San Rocco al Porto)	pag.15
Art. 8.1 – Cenni storici	pag.15
Art. 8.2 – Inquadramento urbanistico	pag.16
Art. 8.3 – Localizzazione del cimitero	pag.17
Art. 8.4 – Caratteristiche della struttura	pag.17
Art. 8.4.1 – Ulteriori dotazioni	pag.18
Art. 9 – Le zone di rispetto cimiteriale vigenti	pag.21
Art. 10 – Ricettività e dotazione della struttura attuale	pag.22
Art. 10.1 – Modalità di sepoltura	pag.21
Art. 10.1.1 – Inumazione	pag.21
Art. 10.1.2 – Tumulazione	pag.22
Art. 10.2 – Tombe di pregio storico artistico	pag.23
Art. 10.3 – Durata delle concessioni	pag.24
Art. 10.4 – Esumazioni ed Estumulazioni	pag.24

CAPITOLO III – ANALISI E DIMENSIONAMENTO

pag.29	
Art. 11 – Rilievi demografici	pag.29
Art. 11.1 – Dimensionamento cimitero	pag.29
Art. 12 – I cimiteri oggi	pag.30
Art. 12.1 – Dimensioni e caratteristiche delle strutture esistenti	pag.30
Art. 12.2 – Le destinazioni d'uso per le sepolture	pag.30
Art. 12.3 – I servizi esterni	pag.31
Art. 12.4 – Le infrastrutture	pag.31
Art. 13 – Componente geologica	pag.32
Art. 14 – Verifica disponibilità e fabbisogno sepolture – cimiteri attuali	pag.33
Art. 14.1 – Disponibilità sepolture	pag.33
Art. 14.2 – Fabbisogno sepolture	pag.34
Art. 14.3 – Verifica disponibilità esistente e futura (anno 2037)	pag.35
Art. 15 – Limitazioni per le sepolture a quota inferiore al piano di campagna	pag.37
Art. 16 – Il cimitero del futuro	pag.37
Art. 16.1 – Cimitero di San Rocco al Porto	pag.37
Art. 16.2 – Cimitero di Mezzana Casati	pag.37
Art. 17 – Conclusioni	pag.39

CAPITOLO IV – VERIFICA NORMATIVA

pag.40	
Art. 18 – Strutture cimiteriali	pag.40
Art. 18.1 – Campi comuni inumazione	pag.40
Art. 18.2 – Servizio di custodia e sorveglianza	pag.40
Art. 18.3 – Acqua potabile e servizi igienici	pag.40
Art. 18.4 – Recinzione cimiteriale	pag.40
Art. 18.5 – Deposito mortuario	pag.40
Art. 18.6 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze	pag.41
Art. 18.7 – Sala autopsia e spazi per il commiato	pag.41
Art. 18.8 – Altre dotazioni cimiteriali	pag.41
Art. 18.9 – Aree religioni diverse	pag.41
Art. 18.10 – Gestioni rifiuti	pag.41
Art. 18.11 – Barriere Architettoniche	pag.42

CAPITOLO V – NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE

pag.43	
Art. 19 – In campo di inumazione	pag.43
Art. 20 – Sepolture private	pag.43
Art. 21 – Concessione cimiteriale	pag.44
Art. 22 – Accesso al cimitero per lavori	pag.44
Art. 23 – Modalità dei lavori	pag.44
Art. 24 – Estromissione di imprese dai cimiteri	pag.45
Art. 25 – Rimozione di manufatti e ornamenti	pag.45
Art. 26 – Lapi e monumenti cimiteriali per tombe a terra	pag.45
Art. 27 – Monumenti funebri, lapidi, targhe	pag.46
Art. 28 – Caratteristiche delle casse	pag.46

CAPITOLO I – PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – INTRODUZIONE

1. Il Comune di San Rocco al Porto, nel rispetto della legislazione regionale e statale, con delibera di C.C. n°8 del 18.02.2014 si è dotato di un nuovo Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) che riguarda i 2 cimiteri presenti sul territorio comunale:

- a) Cimitero principale sito in San Rocco al Porto via del Cimitero;
- b) Cimitero secondario sito in frazione di Mezzana Casati, via Casati.

Il PRCC risponde all'esigenza di programmare e controllare le sepolture nell'ambito del territorio amministrato, al fine di garantire le stesse in relazione alla domanda e alle necessità assicurando al contempo la sostenibilità ambientale ed economica delle attività cimiteriali.

Esso si configura come un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, nonostante tragga origine da normative prevalentemente di tipo igienico-sanitario.

2. Con delibera di C.C. n° 40 del 31.07.2015 è stata approvata la Variante n°1 del piano regolatore cimiteriale che ha riguardato la riduzione della fascia di rispetto del cimitero del Capoluogo.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli spazi cimiteriali. Le norme in vigore stabiliscono che il Piano Regolatore Cimiteriale è obbligatorio per ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, e per valutare il fabbisogno di sepolture, diversificate per tipologia, per il prossimo ventennio.

NORMATIVA NAZIONALE

- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358 e succ. modificazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 *"Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"*;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n°24 – *"Regolamento di polizia mortuaria. Circolare esplicativa"*;
- Legge 30 Marzo 2001 n°130, *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"*;
- Decreto legislativo n°166 del 1 Agosto 2002.

Ai sensi dell'art.824 c. 2 del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, c.1 del Codice Civile).

I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione.

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. n°22 del 18 Novembre 2003 *"Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"*;
- R.R. n°6 del 9 Novembre 2004 *"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*;
- Circ. 30/05/2005 n°21 – Indirizzi applicativi del Regolamento Regionale.
- R.R. n°1 del 6 Febbraio 2007 *"Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n°6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*;
- DGR 2007-8_4642 *"Gli impianti di cremazione in Lombardia"*.
- L.R. n°33 del 30 Dicembre 2009 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*.

Gli impianti cimiteriali sono sottoposti al **"Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale"** (approvato con delibera CC n. 4 del 26.02.2018).

Art. 3 – FINALITÀ

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 06/04 della Lombardia determina la necessità di realizzare piani cimiteriali per uno qualunque dei seguenti casi:

- a) per l'inquadramento e la verifica dei cimiteri nel territorio comunale (esistenti e/o di progetto);
- b) per l'ampliamento di un cimitero esistente;
- c) per il progetto di un nuovo cimitero;

2. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve inoltre consentire di valutare:

- a) Il recupero delle aree dei posti in scadenza da ridestinare a nuovi posti e la conseguente limitazione nel tempo di nuovi ampliamenti e quindi di risparmio del suolo;
- b) l'analisi delle carenze del Cimitero e le indicazioni per la loro eliminazione;
- c) l'eventuale possibilità in deroga di sepolture anche in assenza di vestibolo o di spazio di accesso libero per il diretto accesso al feretro (*art. 16 c.8 R.R. 6/2004*).
- d) l'eventuale rilascio delle cosiddette "prenotazioni" anche in assenza di feretro o urna da collocarvi;
- e) l'eventuale modifica della fascia di rispetto cimiteriale (*art.8 R.R. 6/2004*).

3. Il piano dovrà avere una validità pari o superiore a 20 anni e dovrà essere revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registreranno variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano (*vedi art.6 c.2 R.R. 6/2004*).

La procedura prevede l'approvazione dell'Amministrazione Comunale e l'acquisizione dei pareri dell'ATS e ARPA competenti.

Art. 4 –VARIANTE N° 2/2018

La Variante n°2/2018 del Piano Regolatore Cimiteriale comprende i seguenti elaborati:

Tav. 01 - Inquadramento Capoluogo e Mezzana Casati;

Tav. 02a – Individuazione fascia di rispetto – cimitero del Capoluogo;

Tav. 02b – Individuazione fascia di rispetto – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 03a – Documentazione fotografica – cimitero del Capoluogo;

Tav. 03b – Documentazione fotografica – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 04a – Destinazioni uso – cimitero del Capoluogo; (modificata VAR 02/2018)

Tav. 04b – Destinazioni uso – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 05a – Tipologie sepolture esistenti – cimitero del Capoluogo; (modificata VAR 02/2018)

Tav. 05b – Tipologie sepolture esistenti – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 06a – Individuazione sepolture con stato di occupazione - cimitero del Capoluogo; (modificata VAR 02/2018)

Tav. 06b – Individuazione sepolture con stato di occupazione –cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 07a – Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione - cimitero del Capoluogo;

Tav. 07b – Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 08a – Stato di progetto – cimitero del Capoluogo; (modificata VAR 02/2018)

Tav. 08b – Stato di progetto – cimitero di Mezzana Casati;

Tav. 09a – Stato di progetto – studio di fattibilità ampliamento - cimitero del Capoluogo;

Tav. 09b – Stato di progetto – studio di fattibilità ampliamento - cimitero di Mezzana Casati;

Relazione generale – NTA; (modificata VAR 02/2018)

ART. 5 – DOTAZIONI OBBLIGATORIE DEL CIMITERO E SERVIZI

Secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. sulle leggi sanitarie (approvate con R.D. del 27 luglio 1934) ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto per inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio.

E' possibile operare con strutture di livello sovra comunale, le quali possono perciò essere a servizio di più comuni.

L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art.58 del D.P.R. n°285/90, così come sono stabilite le misure minime per le fosse in larghezza, lunghezza, profondità e dei vialetti interfossa (art. 72 e 73 del DPR 285/90 e art. 15 del R.R. n°6/04. Il terreno dell'area cimiteriale, così come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 57 del DPR n°285/90, deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Ai sensi dell'art. 60, c.2 del D.P.R. n°285/90, il terreno del cimitero deve inoltre essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del DPR n°285/90.

Ogni cimitero deve avere un ossario, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. n°285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del D.P.R. n°285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ogni cimitero deve avere:

- un deposito mortuario rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 9 del R.R. n°6/2004;
- servizi igienici per frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 6 c.5/h del R.R. n°6/2004;
- dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall'art. 6, c.5/h del R.R. n°6/2004;
- sala autopsia, se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio, rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. n°285/90;
- una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 8, del R.R. n°6/2004.

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, secondo quanto stabilito dall'art. 100 del DPR n°285/90.

Il Comune di San Rocco al Porto non è obbligato a dotare il cimitero di forno crematorio ma è tenuto a garantire il servizio della cremazione presso altre strutture.

All'interno del cimitero deve essere presente una struttura per la custodia delle urne cinerarie e un giardino delle rimembranze per la dispersione delle stesse.

Per ogni cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia e deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle tumulazioni.

Detto registro, denominato mappa può essere gestito anche con mezzi informatici.

Ogni cimitero deve essere dotato di tutti i servizi, le attrezzature e requisiti di cui al D.P.R. n°285/90 e tutte le successive integrazioni e prescrizioni di emanazione nazionale, regionale e locale.

CAPITOLO II – IL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

ART. 6 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di San Rocco Al Porto è un comune di 3.513 abitanti (al 31.12.2017) della provincia di Lodi. Si trova nel territorio del basso lodigiano, la cui morfologia è fortemente legata alle sponde lombarde del fiume del Po, con una superficie di 3.059 ha, si estende prevalentemente in senso est –ovest per una decina di chilometri ed occupa totalmente un’ampia ansa del fiume Po. È situato a sud del capoluogo di provincia Lodi da cui dista circa 30 Km, e confina sulla adiacente sponda emiliana con la città di Piacenza.

I confini amministrativi coincidono a nord con i comuni di Guardamiglio (Lo), Fombio (Lo), Santo Stefano Lodigiano (Lo) (sponda Lombarda), con i comuni di Piacenza e di Calendasco (Pc) (sponda emiliana).

Il territorio comunale comprende, oltre al capoluogo, la località di Mezzana Casati, e cascine e case sparse.




Figura n°1 - Estratto confini comunali di San Rocco al Porto



Figura n°2 - Ortofoto intero territorio comunale di San Rocco al Porto

L'amministrazione comunale, oltre alle aree già occupate dalle strutture esistenti, è proprietaria di aree esterne circostanti i cimiteri.

Alcune sono occupate da parcheggi e spazi a verde pubblici; altre sono a prato e non utilizzate.

In apposita tavola sono individuate su Mappa Catastale le proprietà relative ai singoli cimiteri di San Rocco al Porto e Mezzana Casati.


Identificativi catastali:

A)Capoluogo di San Rocco al Porto: fg. 7 Mapp.le 18 - di superficie 1 ha 05 are 21 ca



Figura n°3 – Individuazione catastale ed aerea – Cimitero Capoluogo

B) Frazione di Mezzana Casati: fg. 14 Mapp.le 6di superficie 0 ha 05 are 10 ca



ESTRATTO - Immagine satellitare

Figura n°4 – Individuazione catastale ed aerea – Cimitero frazione di Mezzana Casati

ART. 7 – IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

7.1 – Cenni storici


Nella gran parte dei comuni lombardi, fin dall’antichità, si era soliti seppellire i morti nei pressi della chiesa parrocchiale in fossa comune e senza alcun segno di riconoscimento, ad eccezione dei nobili. In conseguenza di un decreto Napoleonico, all’inizio del 1800, vennero realizzati i primi cimiteri. Per quanto riguarda il Comune di San Rocco al Porto, non sono state rintracciate fonti documentarie attestanti la data di fondazione del nucleo originario del cimitero.

Probabilmente il nucleo “storico” è stato eretto alla fine del 1800 e successivamente si sono aggiunte altri parti, fino a formare una forma pressoché rettangolare.


Negli ultimi vent’anni, è stato attuato un ampliamento occupando una area esterna al perimetro originale in direzione del centro abitato.

Nell’anno 2015 il cimitero maggiore è stato oggetto di ampliamento con la creazione di nuovi loculi -ossari (*intervento in project-finanza*)

Figura n° 5 – Individuazione con fotogrammetrico – Cimitero del Capoluogo



INDIVIDUAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO



Ampliamento 2015

7.2 – Inquadramento urbanistico

1. Il Comune di San Rocco al Porto è dotato di Piano del Governo del Territorio (PGT) approvato in data 17.09.2011 con delibera di Consiglio Comunale n°25 e pubblicato sul BURL n°18 del 02.05.2012. Successivamente sono state approvate le seguenti varianti parziali :

- 1^ rettificata approvata con delibera CC n. 26 del 01.08.2012 pubblicata sul BURL n. 36 del 05.09.2012;
- 2^ variante approvata con delibera CC n. 7 del 18.02.2014 pubblicata sul BURL n. 15 del 09.04.2014;
- 3^ variante approvata con delibera CC n. 29 del 17.10.2016 pubblicata sul BURL n. 50 del 14.12.2016.
- 4^ variante approvata con delibera CC n. 29 del 30.06.2018 (in corso di pubblicazione definitiva Reg. Lombardia);

I cimiteri sono trattati nel Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

2. Il Documento di Piano, individua le due aree cimiteriali in molte tavole, ma principalmente nelle Tav_DP_14 e Tav_DP_19, nelle quali sono riportate le fasce di rispetto cimiteriali, fondamentali ai fini igienico-sanitari per garantire la tranquillità e il decoro e per eventuali futuri ampliamenti.

3. Il Piano dei servizi identifica gli ambiti dei cimiteri di interesse comunale e riporta le informazioni di dettaglio su singole schede specifiche.

4. Il Piano delle Regole, individua le aree occupate dalle strutture cimiteriali come “*tessuti di pubblica utilità*” e la relativa fascia di rispetto.

Zone soggette a vincoli paesaggistici

Il cimitero del capoluogo, ricade in fascia di vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza – titolo I – D.lgs n°42 22.01.2004 art. 142 c.1 lett. c (beni paesaggistici).

Zone di rispetto

La zona di rispetto è individuata nel PGT vigente e riportata nella fig. 6.



Figura n° 6 – Estratto PGT Vigente

7.3 – Localizzazione del cimitero

Il cimitero comunale si presenta geometricamente come la giustapposizione di due “corpi” realizzati in periodi successivi.

Dalla monumentale facciata principale, lungo la via del Cimitero, in aderenza alla ss n°9, si ha l'accesso principale e più antico al cimitero di San Rocco.

Con l'ultimo intervento edilizio di ampliamento è stato creato un nuovo accesso al cimitero del capoluogo, anche carraio per interventi di manutenzione.

Il corpo più antico si caratterizza come un grande rettangolo dove perimetralmente, a cortina, sono collocate sia le cappelle private che i loculi, il tutto caratterizzato da un porticato.

L'edificio posto in corrispondenza dell'ingresso “storico” è adibito al locale custode e locale deposito. Sul lato opposto del cimitero è collocata una chiesetta che periodicamente viene utilizzata per cerimonie religiose.

L'area centrale è occupata, oltre che dai camminamenti lastricati, dalle tombe a terra.

Il collegamento con il più recente nucleo cimiteriale è garantito da un corridoio simmetrico ricavato sul lato sud-est, all'estremità della cortina esistente.

A differenza del primo nucleo però, la totalità delle aree centrali, eccezion fatta per le aree per inumazioni e per i camminamenti è lasciata a verde.

Il cimitero è servito da un servizio igienico realizzato negli ultimi anni e adeguato anche per i portatori di handicap.

Il cimitero non è collegato da alcun servizio di trasporto cittadino, ma distando meno di 500 mt dalla piazza centrale, risulta facilmente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta e in auto.

All'esterno del cimitero, in adiacenza alla via S. G. Bosco, è presente un'ampia area adibita a parcheggio con stallo riservato ai portatori di handicap.




Figura n° 7 – Stralcio Piano Cimiteriale –Tav_04° destinazione d'uso Capoluogo

7.4 – Caratteristiche della struttura

1. Recinzione cimiteriale

La tipologia a corte dei due campi garantisce la chiusura dell'intero perimetro del cimitero. La cortina perimetrale ha un'altezza minima di 2.40 mt e massima di circa 5.00 mt. Quindi risulta conforme all'altezza minima stabilita dall'art.8 c.1 del R.R. n°6/2004.

2. Ingressi

Oltre all'ingresso principale (*pedonale*), ubicato lungo la via del Cimitero, sono presenti altri due accessi (come ricordato in precedenza), che immettono entrambi nel secondo campo.



Ingresso principale – parte “storica”



Ingresso secondario – parte ampliamento

Figura n° 8 – Fotografie ingressi cimitero Capoluogo

3. Accessibilità pedonale/barriere architettoniche

Il sistema dei percorsi lastricati e pavimentati consente un agevole accesso alle strutture cimiteriali adiacenti, così come previsto dalla normativa L. n°6/89 e L. n°13/89.

L'accesso all'area riservata alle sepolture a terra (inumazioni e tumulazioni), non è altrettanto agevole per la presenza del ghiaio e i limitati spazi liberi tra le file delle sepolture, che possono rendere difficoltoso il transito nell'area per le persone che presentano ridotte o limitate capacità motorie.

4. Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri non hanno modo di accedere all'interno della struttura, dall'ingresso è necessario proseguire il trasporto pedonalmente.



Vialetto di accesso ingresso principale



Area parcheggio in prossimità del secondo ingresso

Figura n° 9 – Fotografie cimitero Capoluogo

5.Servizio di informazione al cittadino

All'ingresso del cimitero sono esposti gli orari di apertura e i numeri utili da chiamare in caso di necessità.

6.Servizio di custodia e sorveglianza

Il Comune, all'interno del proprio organico non ha una figura specifica ma si avvale di una ditta esterna che assicura l'apertura e la chiusura dello stesso, custodendo anche le chiavi del cimitero e dei locali di servizio, ai sensi dell'art. 52 del DPR n°285/90. Il cimitero non è dotato di impianto di videosorveglianza.

7.Uffici Amministrativi Comunali

All'interno della struttura cimiteriale non sono presenti uffici amministrativi.

I registri e la documentazione sono conservati presso gli uffici comunali.

Il cimitero principale è dotato inoltre delle seguenti reti:

8.Acquedotto

Il cimitero è allacciato all'acquedotto comunale e risulta sufficientemente dotato di fontanelle ed erogatori di acqua con relativi annaffiatori distribuiti sui due campi.

9.Illuminazione

Le zone d'ingresso e i percorsi principali sono dotati di un sistema di illuminazione in grado di garantire la percorrenza in condizioni di sicurezza.

10.Acque Meteoriche

E' presente un sistema di raccolta, convogliamento e dispersione sia nella adiacente roggia sia nel terreno.

11.Fognature

L'area cimiteriale e i servizi in essa contenuti non sono collegati al sistema fognario comunale.

Attualmente le acque nere sono convogliate in una fossa biologica, esterna al cimitero lato Nord-Ovest.

12.Raccolta Rifiuti

L'area cimiteriale è dotata di punti, adeguatamente attrezzati, per la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno della stessa.

7.4.1. Ulteriori dotazioni

I cimiteri devono inoltre essere dotati di :

Giardino delle Rimembranze

E' uno spazio riservato di area cimiteriale dove è possibile spargere le ceneri dei defunti e per lo svolgimento di cerimonie civili e religiose, in occasione dei funerali, ma anche in occasione di ricorrenze particolari.

➤ *Attualmente non presente* ☹

Deposito Mortuario

E' il locale adibito alla sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento (inumazione, tumulazione o cremazione) o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivazione esigenze.

Deve essere illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e abbattimento degli odori.

Deve essere rivestito di materiale lavabile (pavimenti e rivestimenti) fino all'altezza di mt 2,00.

La camera mortuaria può assolvere la funzione di deposito di osservazione (art. 64 DPR n°285/90).

➤ *Attualmente da adeguare* ☹

Cappella per Cerimonie Religiose

Il cimitero è dotato di una cappella destinata agli uffici funebri e religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati per i defunti.

➤ *Presente* ☺

Servizi igienici per il pubblico

Sono costruiti da un antibagno, con i requisiti dimensionali minimi prescritti per i servizi igienici accessibili come previsto dalla L.13/89 e smi.

➤ *Presente* ☺

Depositi e magazzini

Sono previsti idonei spazi di deposito per attrezzature e materiali di consumo che ne consentono il ricovero fuori dalla vista del pubblico.

➤ *Presente* ☺

Crematorio

E' una struttura a servizio del cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco. La loro costruzione è normata dall'art. 78 del D.P.R. n°285/90.

I crematori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso altre strutture adibite a tale scopo.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura* ☹.

Sala del commiato

E' un luogo dove mantenere la salma prima della sepoltura e dove si svolgono i riti di commiato.

Le funzioni sono definite dall'art. 1/1 della L. 130/2001 e dall'art. 42 del R.R. n°6/2004.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura* ☹.

Sala Autopsie

Le caratteristiche costruttive sono identiche a quelle indicate per la camera mortuaria e di cui all'art. 65 del D.P.R. n°285/90.

Devono essere assicurati tutti i requisiti tali da consentire la facile sterilizzazione dell'ambiente.

La sala deve inoltre essere dotata di spogliatoi e di servizi igienici con doccia per il personale medico addetto.

In caso di necessità può fungere da sala per autopsia anche il locale definito deposito purchè abbia le caratteristiche necessarie.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura* ☹.

Camera di Osservazione o Obitorio

E' un locale da adibire a camera di osservazione e obitorio per gli eventi previsti all'art. 12 e le funzioni definite dall'art. 13 del DPR n°285/90.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura* ☹.

ART. 8 – IL CIMITERO DI MEZZANA CASATI (FRAZ. DI SAN ROCCO AL PORTO)


8.1 – Cenni storici

Nella gran parte dei comuni lombardi, fin dall'antichità, si era soliti seppellire i morti nei pressi della chiesa parrocchiale in fossa comune e senza alcun segno di riconoscimento, ad eccezione dei nobili. In conseguenza di un decreto Napoleonico, all'inizio del 1800, vennero realizzati i primi cimiteri.

Per quanto riguarda il cimitero della frazione di Mezzana Casati, non sono state rintracciate fonti documentarie attestanti la data di fondazione del nucleo originario del cimitero.

Probabilmente il nucleo "storico" è stato eretto alla fine del 1800, fino a formare una forma pressoché quadrata.

Negli ultimi anni, sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato.



INDIVIDUAZIONE CIMITERO DI MEZZANA CASATI

Figura n° 10 – Individuazione con fotogrammetrico – Cimitero frazione di Mezzana Casati

8.2 – Inquadramento urbanistico

1. Il Comune di San Rocco al Porto è dotato di Piano del Governo del Territorio (PGT) approvato in data 17.09.2011 con delibera di Consiglio Comunale n°25 e pubblicato sul BURL n°18 del 02.05.2012. Successivamente sono state approvate le seguenti varianti parziali :

1^rettifica approvata con delibera CC n. 26 del 01.08.2012 pubblicata sul BURL n. 36 del 05.09.2012;
 2^ variante approvata con delibera CC n. 7 del 18.02.2014 pubblicata sul BURL n. 15 del 09.04.2014;
 3^ variante approvata con delibera CC n. 29 del 17.10.2016 pubblicata sul BURL n. 50 del 14.12.2016.

4^ variante approvata con delibera CC n. 29 del 30.06.2018 (in corso di pubblicazione definitiva Reg. Lombardia);

I cimiteri sono trattati nel Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

2. Il Documento di Piano, individua le due aree cimiteriali in molte tavole, ma principalmente nelle Tav_DP_14 e Tav_DP_19, nelle quali sono riportate le fasce di rispetto cimiteriali, fondamentali ai fini igienico-sanitari per garantire la tranquillità e il decoro e per eventuali futuri ampliamenti.

3. Il Piano dei servizi identifica gli ambiti dei cimiteri di interesse comunale e riporta le informazioni di dettaglio su singole schede specifiche.

4. Il Piano delle Regole, individua le aree occupate dalle strutture cimiteriali come “*tessuti di pubblica utilità*” e la relativa fascia di rispetto.


Zone soggette a vincoli paesaggistici

La struttura non ricade in fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza – titolo I – D.lgs n°42 22.01.2004 (beni paesaggistici), come invece quello del capoluogo.

Questo campo invece, ricade nell’ambito “4” di fattibilità geologica (gravi limitazioni).

Zone di rispetto

La zona di rispetto è individuata nel PGT vigente e riportata nella figura 11.



Ambiti non soggetti a trasformazione



Ambito ricompreso in classe “4” di fattibilità geologica (gravi limitazioni) (art. 7.1 delle NTA del PdR)



Ambiti dei boschi (LR 27/2004 e s.m.j.) (art. 6.3.3 delle NTA del PdR)
 Vincolo paesaggistico ai sensi del DL 42/2004, art.142, c.1, lett.g)



Fiumi e specchi d’acqua

Figura n° 11 – Individuazione con fotogrammetrico – Cimitero frazione di Mezzana Casati

8.3 – Localizzazione del cimitero

Il cimitero comunale di Mezzana Casati, si presenta come una costruzione di piccole dimensioni e geometricamente regolare di pianta quadrata.

L'accesso al campo avviene attraverso l'unico ingresso sia pedonale che carraio.

Sul lato ovest si trova un unico locale deposito-spogliatoio, utilizzato solo dal personale addetto.

Di fronte all'ingresso sul lato opposto si trova una piccola cappella gentilizia e blocco di loculi e ossari con antistante porticato.

La tipologia costruttiva ricorrente è il cemento armato con rivestimento in marmo.

L'area centrale è occupata, oltre che dai camminamenti lastricati, dalle tombe a terra, l'accesso è garantito da un corridoio perpendicolare all'ingresso.

Il cimitero non è dotato di servizi igienici e non è collegato da alcun servizio di trasporto cittadino, ma distando meno di 500 mt dal piccolo centro di Mezzana Casati, risulta facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e in auto.

All'esterno del campo vi è un piccolo parcheggio pubblico in buone condizioni.




Figura n° 12 – Estratto Tav. 04b – Destinazioni d'uso Mezzana Casati

8.4 – Caratteristiche della struttura

1. Recinzione cimiteriale

La tipologia a corte dell'unico campo garantisce la chiusura dell'intero perimetro del cimitero.

La cortina perimetrale ha un'altezza media di 2.40 mt.

Quindi risulta conforme all'altezza minima stabilita dall'art.8 c.1 del R.R. n°6/2004.

2. Ingresso

Per accedere al campo vi è un unico accesso sia pedonale che carraio.



Figura n°13 –Ingresso del cimitero di Mezzana Casati

3. Accessibilità pedonale/barriere architettoniche

Il sistema dei percorsi lastricati e pavimentati consente un agevole accesso alle strutture cimiteriali adiacenti, così come previsto dalla normativa L. n°6/89 e L. n°13/89.

L'accesso all'area riservata alle sepolture a terra (inumazioni e tumulazioni), non è altrettanto agevole per la presenza del ghiaino e di limitati spazi liberi tra le file delle sepolture, che possono rendere difficoltoso il transito nell'area per le persone che presentano ridotte o limitate capacità motorie.

4. Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri non hanno modo di accedere all'interno della struttura, dall'ingresso è necessario proseguire il trasporto a piedi.



Figura n°14 –Parcheggio del cimitero di Mezzana Casati

5. Servizio di informazione al cittadino

All'ingresso sono esposti gli orari di apertura e i numeri utili da chiamare in caso di necessità.

6. Servizio di custodia e sorveglianza

Il Comune, all'interno del proprio organico non ha una figura specifica ma si avvale di una ditta esterna che assicura l'apertura e la chiusura dello stesso, custodendo anche le chiavi del cimitero e

dei locali di servizio, ai sensi dell'art. 52 del DPR n°285/90. Il cimitero non è dotato di impianto di videosorveglianza.

7.Uffici Amministrativi Comunali

All'interno della struttura cimiteriale non sono presenti uffici amministrativi.

I registri e la documentazione sono conservati presso gli uffici comunali.

Il cimitero della frazione di Mezzana Casati è dotato inoltre delle seguenti reti:

8.Acquedotto

Il cimitero è allacciato all'acquedotto comunale e risulta sufficientemente dotato di fontanella ed erogatore d'acqua con relativo annaffiatoio.

9.Illuminazione

Non è presente un impianto di illuminazione esterno.

10.Acque Meteoriche

E' presente un sistema di raccolta, convogliamento e dispersione nel terreno.

11.Fognature

L'area cimiteriale non è collegata al sistema fognario comunale.

12.Raccolta Rifiuti

L'area cimiteriale è dotata di un punto, adeguatamente attrezzato, per la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno della stessa.

8.4.1. Ulteriori dotazioni

I cimiteri devono inoltre essere dotati di :

Giardino delle Rimembranze

E' uno spazio riservato di area cimiteriale dove è possibile spargere le ceneri dei defunti e per lo svolgimento di cerimonie civili e religiose, in occasione dei funerali, ma anche in occasione di ricorrenze particolari.

➤ *Attualmente non presente* ☹

Deposito Mortuario

E' il locale adibito alla sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento (inumazione, tumulazione o cremazione) o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivazione esigenze. Deve essere illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e abbattimento degli odori.

Deve essere rivestito di materiale lavabile (pavimenti e rivestimenti) fino all'altezza di mt 2,00.

La camera mortuaria può assolvere la funzione di deposito di osservazione (art. 64 DPR n°285/90).

➤ *Attualmente non presente* ☹

Cappella per Cerimonie Religiose

Il cimitero è dotato di una cappella destinata agli uffici funebri e religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati per i defunti.

➤ *Presente* 😊

Servizi igienici per il pubblico

Sono costruiti da un antibagno, con i requisiti dimensionali minimi prescritti per i servizi igienici accessibili come previsto dalla L.13/89 e smi.

➤ *Attualmente non presente* ☹

Depositi e magazzini

Sono previsti idonei spazi di deposito per attrezzature e materiali di consumo che ne consentono il ricovero fuori dalla vista del pubblico.

➤ *Presente* 😊

Crematorio

E' una struttura a servizio del cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco. La loro costruzione è normata dall'art. 78 del D.P.R. n°285/90.

I crematori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso altre strutture adibite a tale scopo.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura ☺.*

Sala del commiato

E' un luogo dove mantenere la salma prima della sepoltura e dove si svolgono i riti di commiato. Le funzioni sono definite dall'art. 1/1 della L. 130/2001 e dall'art. 42 del R.R. n°6/2004.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura ☺.*

Sala Autopsie

Le caratteristiche costruttive sono identiche a quelle indicate per la camera mortuaria e di cui all'art. 65 del D.P.R. n°285/90.

Devono essere assicurati tutti i requisiti tali da consentire la facile sterilizzazione dell'ambiente.

La sala deve inoltre essere dotata di spogliatoi e di servizi igienici con doccia per il personale medico addetto.

In caso di necessità può fungere da sala per autopsia anche il locale definito deposito purchè abbia le caratteristiche necessarie.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura ☺.*

Camera di Osservazione o Obitorio

E' un locale da adibire a camera di osservazione e obitorio per gli eventi previsti all'art. 12 e le funzioni definite dall'art. 13 del DPR n°285/90.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

➤ *Struttura non presente, ma integrata da altra struttura ☺.*

ART. 9 – LE ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTI

Capoluogo: Nord mt 200,00; Est mt 167,00; Sud mt 63,00; Ovest mt 100,00




Figura n°15 –Estratto Tav. 02a – Fascia di rispetto cimitero Capoluogo

- Mezzana Casati: Nord mt 50,00; Est mt 50,00; Sud mt 50,00; Ovest mt 73,00




Figura n°16 –Estratto Tav. 02b – Fascia di rispetto cimitero Mezzana Casati

ART. 10 – RICETTIVITÀ E DOTAZIONE DELLA STRUTTURA ATTUALE

Nelle Tavole n°6 a) e b) e 7 a) e b) allegate al presente PRCC, è riportata la situazione al settembre 2018, della disponibilità di posti, suddiviso per le tipologie di sepolture (inumazione, tumulazioni, ossari ecc.) dei cimiteri del Comune di San Rocco al Porto.

Gli articoli 15 e 16 del Regolamento Regionale n°6 del 2004, indicano le caratteristiche e le differenze tra le tipologie di sepoltura.

Art. 10.1 – Modalità di sepoltura.

Vengono di seguito riportate le tipologie delle sepolture esistenti e la verifica della loro diffusione nell'ambito locale. Tale dato è necessario per la verifica dimensionale delle aree per inumazione prevista dall'art.6 c.6 del R.R. 6/2004.

10.1.1 – Inumazione

Sepoltura di feretro in terra.

Tipologie riscontrate:

a) Monoinumazioni decennale;

CAMPI DI INUMAZIONE aree e fosse, loro caratteristiche e utilizzo.

Le aree per l'inumazione, sono destinate ad accogliere fosse per cadaveri chiusi nella sola cassa di legno e sepolti direttamente nella fossa, separata dalle altre, semplicemente scavata nel terreno (vedi art. 15 R.R. 6/2004).

L'area delle fosse destinate all'inumazione, nei campi appositamente ad essa riservati, deve avere la caratteristica di ricevere un solo feretro ed una struttura geologica e mineralogica che ne favorisca la sua decomposizione.

Nel Cimitero di San Rocco al Porto, i due campi destinati all'inumazione dei cadaveri hanno una disponibilità totale di 31 posti, mentre per il cimitero di Mezzana Casati per l'inumazione la disponibilità è di n. 2 posti.

Queste aree, a seguito delle relazioni geologiche sono state dichiarate non più idonee per la sepoltura per inumazione.

Considerato che, il R.R. n°6/2004 impone di prevedere per l'inumazione una superficie minima, tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore a quelle utilizzate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50%, se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente (il tutto peraltro indicato nel parere ASL di Lodi del 01.10.2013)

È stata prevista una nuova area, idonea ad ospitare tale tipologia.

La sepoltura per inumazione ha una durata di 10 anni, calcolati dal giorno del seppellimento, senza oneri di concessione. L'operazione di inumazione è gratuita.

10.1.2 – Tumulazione

Sepoltura in loculo, ossari, nicchia, tomba o cappella di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria.

Tipologie riscontrate:

a) Campi per la costruzione di sepolture private, per famiglie o collettività, realizzate in aree in concessione trentennale (tomba a terra).

Dopo l'approvazione del Piano Cimiteriale sarà consentito su richiesta solo il rinnovo delle concessioni per una durata tale da consentire le operazioni di riduzione dei resti.

b) Tumulazioni individuali (loculi): costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione di durata quarantennale.

Alla scadenza, è consentito su richiesta il rinnovo, per una durata tale da consentire le operazioni di riduzione resti.

c) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi, cappelle di famiglia di costruzione comunale o di privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli, in aree in concessione per 99 anni salvo rinnovi di pari durata a quello della prima concessione.

d) Cellette ossario; sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune, o urne cinerarie.

Alla scadenza è consentito, su richiesta, il rinnovo di pari durata a quello della prima concessione.

In ogni loculo è posto un solo feretro, escluso soltanto il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capacità, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Tutti gli accorgimenti tecnici progettuali per la tumulazione dovranno fare riferimento all'art. 16 del R.R. n°6/2004, oltre che alle sue integrazioni e/o successive modifiche.

Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un ulteriore feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro.

TUMULAZIONI in loculo, aree e spazi.

Le aree e gli spazi destinati alla tumulazione, possono essere realizzati in tombe a terra, loculi, o cappelle di famiglia, così definiti a seconda della modalità costruttiva e concessoria.

B1) Campi per tumulazione in tomba (tombe a giardino)

È uno spazio riservato di area cimiteriale nel quale vengono costruiti loculi interrati, separati e successivamente chiusi da lastra di copertura, in cui sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo acquisito a seguito di concessione cimiteriale per un periodo di 30 anni.

Nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.

() Dall'entrata in vigore del presente Piano Regolatore Cimiteriale, in seguito alle limitazioni imposte per le sepolture interrate, riportate dettagliatamente nella relazione geologica (presenza di falda superficiale freatica), tale tipologia è da*

considerarsi praticabile per entrambi i cimiteri comunali solo se risulta possibile eseguire l'impermeabilizzazione della tomba con le modalità approvate dall'ATS competente.

B2) Loculi (colombari o batterie di loculi)

Sono costruzioni che comprendono un insieme di loculi, di proprietà comunale posti in concessione a privati, costruiti in muratura o in cls prefabbricato, destinati alla tumulazione della salma.

I loculi sono individuati mediante numerazione progressiva.

Nei loculi è consentito utilizzare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.

B3) Cellette Ossari e Nicchie cinerarie

ha le stesse caratteristiche del loculo, ovviamente di ridotte dimensioni, per la tumulazione dei resti in apposite cassettoni, è adibita anche alla tumulazione di ceneri contenute in urne cinerarie.

(attualmente nei cimiteri, sono presenti solo le cellette ossario)

B4) Cappelle di famiglia o gentilizie

Sono costruzioni realizzate dal Comune (*con completamento delle parti di finitura e rivestimenti a cura dei singoli privati*), che comprendono un certo numero di loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie. La concessione in uso ad una o più famiglie, per un periodo di 99 anni, riguarda la sola area.

B5) Ossario comune E' uno spazio riservato di area cimiteriale per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per la quale il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Attualmente l'ossario comune è collocato nella parte centrale del vecchio cimitero del capoluogo, completamente interrato, pertanto non è più utilizzabile.

Sono destinati ad essere utilizzati come ossario comune i numerosi loculi presenti nella parte storica con dimensioni non più conformi.



Figura n°17 – Tipologia a loculo con sovrastante ossari

10.2 – Tombe di pregio storico artistico

Non sono attualmente identificate tombe di interesse storico-artistico e/o edifici e manufatti soggetti a tutela monumentale, eccezion fatta per il primo nucleo lato ss n°9 che, per epoca di costruzione, è sottoposta a vincolo ai sensi della parte seconda – titolo I – del D.lgs 22.02.2004 n°42 (Beni culturali) trattandosi di *“opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni”*.

Nei due cimiteri non vi sono tombe né sepolture di particolare pregio storico-artistico, o con specifica rilevanza storica.

Sono comunque presenti un numero ridotto di lapidi risalenti ai primi anni del XX secolo e alle due guerre mondiali.

E' compito del Comune, indipendentemente dal loro valore artistico, salvaguardarle, ripristinarle e ricostruire le parti mancanti, ove necessario, in modo da onorare il ricordo di persone alle quali sono stati riconosciuti particolari meriti o che abbiano concorso a eventi significativi.



Figura n°18 –Androne area ex-ossario comune



Figura n°19 –Lapidi – deceduti guerre mondiali

10.3 – Durata delle concessioni

Le concessioni, a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n°285/90, hanno attualmente, a seconda della tipologia le seguenti-durate (vedi RPCM):

- anni 99 = per aree su cui insistono le cappelle gentilizie
- anni 40 = per le cellette (ossari e nicchie cinerarie individuali);
- anni 40= per i loculi/tombe o comunque sepolture individuali;
- anni 10 = posti per inumazioni senza concessione

10.4 – Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie si eseguono, per i cimiteri di San Rocco al Porto, al raggiungimento di un numero congruo di inumazioni, per le quali sono stati superati i limiti di permanenza.

Per le future estumulazioni, in caso di non completa mineralizzazione, si dovrà prevedere la pratica della cremazione o una nuova tumulazione.

Qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvede all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette.

I loculi, liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove sepolture (art. 82 del DPR n°285/90).

I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni sono definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall'art.2 comma e) del DPR n.254/2003 ed dall'art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n.152/2006 e devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

Devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scrittura apposita, ecc...; disponendo dove necessari, il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero e il loro avvio a recupero o smaltimento in impianti autorizzati.

Più precisamente così come previsto dall'art.2, c.1 del DPR n°254/2003, i rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (es. zinco e piombo).

Per il D.Lgs n°152/2006 all'art.184 c.2 "f", i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono classificati come rifiuti urbani.




Fig.20 - Estratto tav.04a – Rilievo dello stato di fatto, tipologie sepolture esistenti – Cimitero Capoluogo



Fig. 21 - Estratto tav.04b – Rilievo dello stato di fatto, tipologie sepolture esistenti – Cimitero Mezzana Casati

CAPITOLO III – ANALISI E DIMENSIONAMENTO

ART. 11 – RILIEVI DEMOGRAFICI

Di seguito si riportano alcuni dati riassuntivi relativi all'andamento demografico della popolazione e alla mortalità rilevati negli ultimi dieci anni (periodo 2008/2017).

I dati espressi sono ritenuti sufficienti per il dimensionamento del Piano cimiteriale, considerando anche i trasferimenti nel cimitero di residenti fuori comune, così come i trasferimenti fuori comune dei residenti di San Rocco al Porto. Questi elementi non spostano di fatto i valori di riferimento delle sepolture medie annue rilevate.

ANNO	Popolazione		Nati	Morti	Immigrati	Emigrati	Sepolture e cremazioni	Tasso di mortalità (M/P)%
	N°	+%						
2008	3.588		35	39	170	99	50	1,1
2009	3.582		34	39	130	131	40	1,1
2010	3.578		25	40	123	112	46	1,1
2011	3.579		34	34	139	138	47	0,9
2012	3.626		27	23	202	159	34	0,6
2013	3.631		27	32	132	122	45	0,9
2014	3.521		28	41	114	109	46	1,6
2015	3.537		25	35	137	111	44	0,9
2016	3.528		28	37	118	117	46	1,0
2017	3.513		42	44	120	133	50	1,2
Totale 10 anni			305	364	1385	1231	448	
Valori anno/media 10anni			30,5	36,4	138,5	123,1	44,8	1,04

Art. 11.1 – Dimensionamento cimitero

Di seguito si riportano le modalità di sepoltura attuate nel periodo 2008/2017.

CIMITERI DI SAN ROCCO AL PORTO:

Anno	Tumulazione	Inumazione	Cremazione
2008	49	1	0
2009	38	2	0
2010	42	0	4
2011	43	0	4
2012	33	1	0
2013	37	0	8
2014	36	0	10
2015	28	0	16
2016	30	0	16
2017	34	0	16
totale	370	4	74

Il rilievo per gli ultimi dieci anni, attribuisce ai Cimiteri di San Rocco al Porto una ricettività media annua pari a:

- Tumulazione media annua = $(370/10 \text{ anni}) = 37 \text{ def./anno}$
- Inumazione media annua = $(4/10 \text{ anni}) = 0,4 \text{ def./anno}$
- Cremazione media annua = $(74/10 \text{ anni}) = 7,4 \text{ def./anno}$

44,8 def/anno

I Cimiteri di San Rocco al Porto hanno ricevuto in media, nell'ultimo decennio: **44,8 def/anno**

Le sepolture annue sono rimaste praticamente invariate negli ultimi dieci anni (periodo 2008-2017). Per determinare le esigenze di sepolture per i prossimi 20 anni si ritiene opportuno prevedere comunque un incremento del fabbisogno del 5%.

La proiezione per il prossimo ventennio porta quindi alla seguente previsione di fabbisogno di ricettività, suddiviso nelle diverse tipologie di sepolture:

per Tumulazione:	$(37 + 5\%) \times 20 \text{ anni} =$	777+
per Inumazione:	$(0,4 + 5\%) \times 20 \text{ anni} =$	8,4+
per Cremazione:	$(7,4 + 5\%) \times 20 \text{ anni} =$	<u>155,4</u>
	T o t a l e =	940,8

Il numero complessivo di sepolture previste, per i prossimi venti anni, risulta pertanto pari a: **941 sepolture.**

ART. 12 – I CIMITERI OGGI

I due camposanti sono frutto di edificazioni successive e di ampliamenti che si sono sovrapposti nel tempo, con interventi ancora oggi in corso. Sono al servizio delle comunità locali e legati alle parrocchie di appartenenza.

Il cimitero del capoluogo di San Rocco, serve principalmente l'intera comunità, mentre quello di Mezzana Casati serve fundamentalmente la piccola frazione.

Totale popolazione residente: totale abitanti n° 3.513 anno 2017(*)

(*) La popolazione complessiva deve essere così ripartita 80% Capoluogo, 20% Mezzana Casati.

12.1 – Dimensioni e caratteristiche delle strutture esistenti.

Le attuali strutture cimiteriali occupano una superficie complessiva di	mq. 9.480,00
- San Rocco al Porto (capoluogo)	mq. 8.970,00
- Mezzana Casati (frazione)	mq. 510,00

12.2 – Le destinazioni d'uso per le sepolture

All'interno dei singoli cimiteri, le funzioni esistenti sono così suddivise, l'area residua è occupata da vialetti e camminamenti, ecc.:

CIMITERO DI SAN ROCCO AL PORTO	Mq. 8.970
Campi occupati da tumulazioni: tombe a terra	3.029
Aree occupate da tumulazioni (cappelle, loculi)	2.423
Aree occupate esclusivamente da ossari	89
Campi comuni per Inumazioni	248
varie	3.181

La superficie individuata con "varie" comprende:

Cappella per cerimonie religiose: mq 123

Locale per custode: mq 21

Deposito/magazzino: mq 21 (ingresso principale) mq. 5 (zona servizi igienici)

Servizi igienici: mq 8

A servizio del cimitero vi sono aree per parcheggi: mq 1.245 (con finitura in manto bituminoso) e mq. 3.801 (con finitura ad inerti) (esterna)

CIMITERO DI MEZZANA CASATI	Mq. 510
Campi occupati da tumulazioni: tombe a terra	188
Aree occupate da tumulazioni (cappelle, loculi)	45
Aree occupate esclusivamente da ossari	-
Campi comuni per Inumazioni	25
varie	252

La superficie individuata con “varie” comprende:

Cappella per cerimonie religiose:	mq 18
Locale per custode:	mq ----
Deposito/magazzino:	mq 24
Servizi igienici:	mq ----

A servizio del cimitero vi sono aree per parcheggi: mq 573 (esterna)

12.3 – I servizi esterni.

Le singole aree cimiteriali sono dotate di aree di sosta per i veicoli e sono facilmente raggiungibili. E' in corso di realizzazione un nuovo accesso all'area di parcheggio del capoluogo per aumentare la sicurezza in ingresso e uscita.

Le aree cimiteriali sono dotate dei servizi essenziali e sono collegate alle reti tecnologiche del comune.

I servizi igienici non sono collegati alle rete fognaria, ma sono dotati di impianto a tenuta di raccolta delle acque reflue, mentre le acque meteoriche, tramite sistema fognario, vengono disperse sul terreno.

12.4 – Le infrastrutture.

Le infrastrutture presenti nei singoli cimiteri comunali, sono riportate nella tabella:

CIMITERO DI SAN ROCCO AL PORTO	SI	NO
Camera mortuaria/deposito	x	
Sala del commiato		X
Obitorio / camera di osservazione		X
Cappella cattolica per le celebrazioni	x	
Luogo per celebrazioni religioni diverse		X
Magazzino e deposito	x	
Servizio igienico personale e visitatori	x	
Ascensore montacarichi nei loculi multipiano		X
Fontanelle per la distribuzione dell'acqua	x	
Cassonetti per la raccolta dei rifiuti	x	
Viali e vialetti di accesso alle sepolture	x	
Altro:		

CIMITERO DI MEZZANA CASATI	SI	NO
Camera mortuaria/deposito	X	
Sala del commiato		X
Obitorio / camera di osservazione		X
Cappella cattolica per le celebrazioni	x	
Luogo per celebrazioni religioni diverse		X
Magazzino e deposito	x	
Servizio igienico personale e visitatori		X

Ascensore montacarichi nei loculi multipiano		X
Fontanelle per la distribuzione dell'acqua	x	
Cassonetti per la raccolta dei rifiuti	x	
Viali e vialetti di accesso alle sepolture	x	
Altro:		

ART. 13 – COMPONENTE GEOLOGICA

Il Comune di San Rocco al Porto dispone dello studio geologico previsto dal Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”.

Lo studio geologico e idrogeologico generale, era stato integrato nel dicembre 2013 per esprimere giudizi sulla compatibilità geologica delle attività cimiteriali.

Sono state eseguite due indagini attraverso due pozzetti esplorativi (*la cui sintesi è di seguito riportata*) e precisamente:

T1 – cimitero di San Rocco al Porto:				
<u>profondità (m. da p.c.)</u>				<u>Natura dei terreni</u>
Da	0.00	A	0.70	Materiale di riporto costituito da terreno sciolto, frammenti di mattoni, ghiaia, materiale da costruzione
Da	0.70	A	2.00	Sabbia fine limosa di colore nocciola
<i>Falda: Assente</i>				

T2 – cimitero di Mezzana Casati:				
<u>profondità (m. da p.c.)</u>				<u>Natura dei terreni</u>
Da	0.00	A	1.40	Materiale di riporto costituito da terreno sciolto, frammenti di mattoni, ghiaia, catrame, plastica
Da	1.40	A	2.20	Limo sabbioso – sabbia da media a grossolana limosa di colore nocciola
<i>Falda: Assente</i>				

La relazione geologica si conclude con le seguenti considerazioni:

“...le informazioni disponibili e quelle specifiche acquisite evidenziano la presenza di terreni superficiali di proprietà geotecniche compatibili con strutture di fondazione di tipo diretto di modeste dimensioni, le cui caratteristiche andranno verificate adeguatamente nel caso di progettazione di nuove opere ai sensi del D.M. 14.01.2008 e smi....”

“..Sebbene i dati disponibili non abbiano evidenziato la presenza di acqua sotterranea nei primi metri di profondità, il contesto idro-geomorfologico in cui si sviluppano le strutture cimiteriali è tale per cui, in occasione delle principali piene del Po, si registra un consistente incremento della quota piezometrica portando la falda, soprattutto nei pressi del cimitero del capoluogo, a quote prossime al piano campagna. Seppur limitato nel tempo, il fenomeno è tale da determinare una condizione ostativa alla realizzazione di strutture interrato (quali tombe, loculi ecc..) e in particolare alle fosse per inumazione che, secondo normativa (R.R. n°6/2004) devono avere fondo a quota di almeno 0.50 superiore alla massima escursione della falda freatica...”

Con l'integrazione della verifica idrogeologica per il Cimitero di Mezzana Casati (vedi relazione del 12.12.2013) è stato realizzato un micropiezometro allestendo un foro di sondaggio penetrometrico allo scopo di misurare la soggiacenza sulla verticale. Il Risultato ha portato ad individuare la falda freatica alla quota di -4.20 dal piano campagna.

E' stato inoltre eseguito un rilievo altimetrico della zona che, unito al rilievo della falda, ha permesso di individuare una soluzione per le inumazioni nel rispetto delle indicazioni di legge. Maggiori dettagli sono riportati nell'art.16.2.

ART.14 – VERIFICA DISPONIBILITA' E FABBISOGNO SEPOLTURE – CIMITERI ATTUALI

14.1 – Disponibilità sepolture *(dati aggiornati al 30.09.2018)*

TUMULAZIONI:

Posti disponibili vuoti

N°	79	in tombe a terra	<i>(necessaria preventiva impermeabilizzazione)</i>
N°	345	in cappelle	
N°	85	in loculi	
		<hr/>	
N°	509	complessivi	

di cui prenotati

N°	31	in tombe a terra	<i>(necessaria preventiva impermeabilizzazione)</i>
N°	345	in cappelle	
N°	64	in loculi	
		<hr/>	
N°	440	complessivi	

OSSARI:

Cellette per ossari /cinerari

N°	170	ossari comunali
N°	36	ossari cappelle gentilizie
		<hr/>
N°	206	complessivi

di cui N°

53 ossari complessivi prenotati

RIEPILOGO POSTI DISPONIBILI IN ENTRAMBI I CIMITERI:

Inumazioni	=	0
Tumulazioni	=	509 + (79 posti richiedono preventiva impermeabilizzazione)
Ossari	=	206 =
		<hr/>
sommano		715

INUMAZIONI

La normativa vigente indica all'art.6 c.6, R.R. n° 6/2004 *“nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero di fosse viene calcolato proporzionalmente”*.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Rocco al Porto, prevede per le inumazioni in campo comune la durata di 10 anni.

Per le aree dei due cimiteri attualmente utilizzate per inumazioni verranno mantenute le concessioni esistenti fino alla loro naturale scadenza.

Come ricordato in precedenza, a seguito delle osservazioni prodotte dall'ASL di Lodi, il presente piano è stato integrato con l'individuazione di una nuova area per inumazione nella parte retrostante del cimitero di Mezzana Casati (vedi tav. 9a e 9b).

La superficie complessiva è di circa 73 mq con la creazione di n°8 posti di sepoltura.

Verifica:

•Durata Concessione=	10 anni
•N°Sepolture previste=	8
•Inumazioni 2008-2017 (10 anni)=	4 def.
•Maggiorazione del 50%=	2 def.
Totale (4+2) =	6 def.

·Rotazione sepoltura anni (2018 - 2027)

8>6 Verificato

- Superficie complessiva del nuovo campo di inumazione= 73 mq
- Dimensione di una fosse tipo (1.30 x 2.50)= 3.25 mq
- Sup. minima prevista per campi di inumazione (3.25 x 8)= 26.00 mq
- Sup. complessiva di progetto= **73.00 mq > 26.00 mq**

14.2 – Fabbisogno sepolture TUMULAZIONE (varie sepolture)

Le valutazioni riportate all'art. 11.1 danno evidenza che il fabbisogno complessivo nei prossimi 20 anni per tumulazioni sarà pari a 777 sepolture. Verifica:

- ① Posti in loculo attualmente disponibili:
- n° 345 loculi in cappelle (tutti prenotati);
 - n° 64 loculi prenotati
 - n° 31 tombe a terra prenotate (da impermeabilizzare)
 - n° 48 tombe a terra libere (da impermeabilizzare)
 - n° 21 loculi liberi
 - n° 509 loculi complessivi

- ② Posti da reperire nel prossimo ventennio: (777 –509)= 268 loculi

IL PRESENTE PIANO, PER IL PROSSIMO VENTENNIO, IDENTIFICA, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE DEL CIMITERO DI SAN ROCCO, ALCUNE ZONE DA EDIFICARE PER SEPOLTURE A TUMULAZIONE (Loculi singoli o cappelle private).

OSSARI (varie sepolture)

I dati riportati nell'art. 11.1 rendono evidente che il ricorso alla "cremazione" ha fatto registrare, negli ultimi anni, un importante aumento attestandosi a 16 defunti/anno, che rappresentano circa il 30% del totale.

Considerando i dati degli ultimi dieci anni si può stimare la necessità di collocare 148 urne cinerarie nei prossimi 20 anni, ma considerando la media delle cremazioni degli ultimi 3 anni, il fabbisogno di posti per urne cinerarie dei prossimi 20 anni assomma a 320.

Complessivamente il fabbisogno di collocazione di urne cinerarie o cassetine con resti, per i prossimi 20 anni, si può stimare pari a alla media annuale dei defunti moltiplicata per 20. Con riferimento ai dati riportati all'art. 11.1 risulta che: 44,8 def./anno x 20 anni = 896 posti (*la stima comprende esumazioni, estumulazioni e cremazioni*).

Se si considerano solo i dati degli ultimi 3 anni le tumulazioni sono in media n°31 e le cremazioni 16 quindi il calcolo della stima dei posti in ossario per cassetine e urne cinerarie per i prossimi 20 anni risulta essere: (31+16)x20 = 940 posti.

Le stime dei posti complessivi in ossario necessari nei prossimi 20 anni calcolate con riferimento agli ultimi 10 anni o agli ultimi 3 anni non differiscono in modo sostanziale; il dato medio risulta essere 918 e lo si prende a riferimento per le considerazioni che seguono riguardo al dimensionamento.

Frequentemente i resti vengono allocati in loculi con feretro presente e quindi non incidono sul fabbisogno di posti; si stima, in base ai dati disponibili, che ciò avvenga nel 50% dei casi.

Il fabbisogno complessivo per i prossimi 20 anni risulta pertanto dimezzato e pari a 459 posti in ossari/nicchie cinerarie.

Verifica:

- ① Le cellette ossari esistenti sono pari a:

n°170 ossari comunali (singoli) –
 n° 36 ossari in cappelle gentilizie
 Totale n° 206
 di cui n° 53 attualmente prenotati = n°153 posti liberi

② Posti da reperire nel prossimo ventennio: 459 – 206 = 253 ossari/nicchie cinerarie

14.3 – Verifica disponibilità esistente e futura (2037):

RIASSUNTO RICETTIVITA' DEI DUE CIMITERI:

Numero	Tipologia	Disponibilità attuale		Disponibilità futura	Periodo di realizzazione	Note
A	Inumazione					
	Posti salma esistenti 31 campo di San Rocco 2 campo di Mezzana Casati	33		/	/	☹ Tipologia non più consentita per entrambi i cimiteri
	Nuovo campo inumazione			8	Entro 2020	
	sommano	→		→		8 posti 😊
						fabbisogno stimato 6 (permanenza 10 anni)
B	Tumulazione					
		509 (79 da mperm.)		60	Entro 2020	
		Liberi	Prenotati	110	Entro 2025	
		69	440	110	Entro 2032	
	sommano	→		→		789 posti 😊
						fabbisogno stimato 777
C	Ossari/Nicchie cinerarie					
		206		90	Entro 2020	
		Liberi	Prenotati	90	Entro 2025	
		153	53	90	Entro 2032	
	sommano	→		→		476 posti 😊
						fabbisogno stimato 459

Dalla tabella, si evince che:

- 1) I posti per tumulazione attualmente disponibili per entrambi i cimiteri sono di n°430 loculi e 79 tombe a terra. Mentre i posti per cassetine e urne cinerarie sono 206.
- 2) Le previsioni di nuove realizzazioni, suddivise in interventi programmati nell'arco del ventennio, stimate in base ai dati disponibili sono le seguenti:
 - a) n°280 loculi/cappelle private, all'interno del cimitero di San Rocco al Porto con la riconversione di parte delle aree ad inumazione;
 - b) n°270 ossari/nicchie cinerarie, all'interno del cimitero di San Rocco al porto;
 - c) n°8 posti per inumazione, come ampliamento del cimitero Mezzana Casati;
- 3) La disponibilità complessiva di loculi nei prossimi 20 anni, pari a n°789, sarà in grado di soddisfare la richiesta massima ipotizzata di n° 777, con un margine adeguato.
- 4) Anche gli 8 posti per inumazione da realizzare potranno far fronte alla richiesta massima ipotizzata, con adeguati margini.
- 5) La disponibilità complessiva di ossari-nicchie cinerarie, pari a n° 476, sarà in grado di soddisfare ampiamente la richiesta stimata di n°459. Si renderanno inoltre disponibili, a seguito di

estumulazione, numerosi loculi con misure non conformi che potranno essere riutilizzati come ossari-nicchie cinerarie.

Le valutazioni sulle disponibilità esistenti o da realizzare non tengono conto dei seguenti aspetti, che comunque possono incidere solo positivamente sul soddisfacimento delle esigenze:

- 1) Il progressivo ricorso alla cremazione potrebbe accentuarsi. Ovviamente le ipotesi per le nuove realizzazioni dovranno essere aggiornate in base all'andamento di tale pratica;
- 2) Non è stata considerata la disponibilità di loculi a seguito di estumulazione in quanto si potrà manifestare solo alla fine del periodo considerato, quando andranno in scadenza le prime assegnazioni dei loculi con misure conformi.

Gli sviluppi futuri saranno localizzati all'interno dell'attuale perimetro del cimitero di San Rocco al Porto con le priorità e nelle aree individuate negli elaborati grafici.

Nel periodo successivo ai 20 anni di riferimento, se la popolazione del Comune non aumenterà in modo rilevante, non si renderanno più necessari ampliamenti. Le estumulazioni dovrebbero infatti rendere disponibili tutti i posti necessari per le future sepolture.

Inoltre la progressiva eliminazione delle sepolture sotto il piano di campagna, ad eccezione di quelle nella nuova area presso il cimitero di Mezzana C., renderà disponibili spazi all'interno dei cimiteri esistenti per eventuali future realizzazioni.

ART. 15 – LIMITAZIONI PER LE SEPOLTURE A QUOTA INFERIORE AL PIANO DI CAMPAGNA

Si confermano le disposizioni in vigore dal 2014 con la precedente versione del PRCC; le future sepolture a quota inferiore al piano di campagna saranno possibili con le limitazioni di seguito riportate:

- a) INUMAZIONE: sarà resa possibile solo nel cimitero di Mezzana, a seguito della realizzazione di una nuova area, in ampliamento della struttura esistente, come descritto nel successivo art. 16;
- b) TUMULAZIONE: le tombe a terra esistenti potranno essere utilizzate solo a seguito di impermeabilizzazione con modalità approvate dall'ATS competente;

ART. 16 – IL CIMITERO DEL FUTURO**16.1 – Cimitero di San Rocco al Porto**

La normativa vigente impone la verifica del dimensionamento delle aree cimiteriali ed il correlato modello previsionale di utilizzo, esclusivamente con riferimento alle superfici destinate ad inumazione sulla scorta del numero di seppellimenti effettuati nell'ultimo decennio.

Viene inoltre dimensionato sulla base del fabbisogno di tumulazioni previste a 20 anni.

Tale ipotesi prevede le seguenti indicazioni progettuali, non vincolanti che per maggior chiarezza sono indicate nella tabella (*vedi art. 14.3*):

- 1) Razionalizzazione degli spazi interni, con la costruzione di un nuovo blocco edilizio (*ipotesi simile al project financing 2015*);
- 2) Riconversione delle aree attualmente censite per sepolture ad inumazione in aree per la costruzioni di loculi e cappelle private, per un numero complessivo di n° 110 loculi, n°90 ossari.
- 3) Riqualficazione dell'attuale ingresso di servizio all'area di più recente edificazione (lato centro abitato), con la creazione di un nuovo accesso, caratterizzato da una nuova tettoia.
- 4) Riqualficazione dell'area esterna in corrispondenza al nuovo accesso con opere di piantumazione e sistemazione dell'arredo urbano.

16.2 – Cimitero di Mezzana Casati

Così come ricordato nei capitoli precedenti, il cimitero di Mezzana Casati, a seguito di una verifica idrogeologica sarà oggetto di futuro ampliamento al fine di realizzare un nuovo campo per inumazione così come previsto dal Regolamento Regionale n°06/2004.

L'intervento progettuale ipotizzato, prevede l'allargamento del cimitero esistente nella parte retrostante lato parcheggio per una superficie complessiva di circa mq. 73.


Il progetto è caratterizzato dalla costituzione di un nuovo campo per inumazione adatto a contenere n°8 fosse.

Dalla relazione idrogeologica, si evince che la soggiacenza di falda sulla verticale del piazzale di accesso è stata misurata a 4,20 m (*al momento dello studio geologico*), ma in realtà i dati statistici comprovano che può aumentare notevolmente; quindi al fine di garantire il franco richiesto dalla normativa (fossa profonda 1,50 mt con un franco sulla falda di 0,50 mt) è stato suggerito un riporto di terreno di almeno 0,65 mt.

Nella stesura della proposta progettuale si è tenuto conto anche della normativa sulle barriere architettoniche, infatti l'accesso a questa nuova area è garantito da una piccola rampa inclinata, parzialmente coperta.

La recinzione perimetrale, prevista in c.a. con spessore minimo di cm 20, avrà un'altezza $\geq 2,00$ mt (come previsto dalla normativa) e sarà caratterizzata da alcune finestrelle posizionate secondo uno studio geometrico che ne determinano l'architettura.

Planimetria generale – studio di fattibilità ampliamento cimitero di Mezzana Casati



Immagini tridimensionali ipotesi progettuale adeguamento cimitero Mezzana Casati:



ART. 17 – CONCLUSIONI

L'approccio progettuale, con cui sono state affrontate le problematiche di Piano è quello del rispetto e della salvaguardia delle caratteristiche, dell'impianto e della spazialità delle attuali strutture che vanno conservati per la riconoscibilità del luogo.

Gli interventi di adeguamento e di futura realizzazione, sono una concreta risposta alle esigenze di ampliamento (in prevalenza del cimitero del capoluogo) e alla messa a norma delle strutture esistenti.

Pur avendo considerato i due cimiteri come due distinte strutture in fase di analisi, per i calcoli e previsioni, si è successivamente analizzato come un'unica entità, la ricettività delle distinte strutture cimiteriali.

Come già ampiamente documentato nei capitoli precedente, con le limitazioni di sepoltura dei feretri a quota inferiore al piano di campagna (sia inumazione che tumulazione) i posti ancora utilizzabili per tale tipo di sepoltura sono *pari solo al 16%** dei posti complessivi per tumulazione attualmente disponibili nei due cimiteri.

Per recuperare i posti salma perduti, è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla costruzione di nuovi loculi, in aree interne al perimetro del cimitero di San Rocco, attualmente libere ed adibito a giardino, anche con la riconversione delle ex-aree per inumazioni (vedi tavola n°9b).

A livello nazionale l'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 28.07.1934 n°1265 e s.m.i. disciplina la materia delle distanze cimiteriali e della edificabilità in zona di rispetto.

La regola generale dispone che tra il muro perimetrale del Cimitero ed il centro abitato debba esistere una distanza di almeno 200 mt. Entro tale fascia vige il divieto di costruire nuovi edifici.

In particolare in merito al cimitero di Mezzana Casati, per l'inserimento della nuova area per inumazioni verrà richiesto con apposito atto una riduzione della fascia di rispetto ai sensi del R.R. regionale n°6/2004.

La recente normativa della Regione Lombardia n°6/2004 e smi, all'art. 8 riprende quanto espressamente indicato a livello nazionale, consentendo al c.3 la possibilità di una riduzione a sino 50 mt, previo parere favorevole dell'ATS competente.

Nelle tavole 2a e 2b, sono riportate le fasce di rispetto individuate nel PGT di S.Rocco al Porto vigente.

() (n° 79 tombe non utilizzabili senza impermeabilizzazione su un totale di 509 posti per tumulazione)*

CAPITOLO IV – VERIFICA NORMATIVA

ART. 18 – STRUTTURE CIMITERIALI

18.1. – Campi comuni inumazione (art. 5 c.6 R/R 04)

Sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni decennali.

L'amministrazione comunale, a seguito di quanto indicato nella relazione geologica, non ritiene di poter riconfermare tali aree per future inumazioni.

A scadenza delle concessioni preesistenti, queste aree verranno riconvertite in zone per poter edificare futuri loculi e cappelle private fuori terra.

Questa decisione è in linea con quanto stabilito all'art.6 c.5 *let. D* del R.R. n°06/2004 (*utilizzo più razionale delle aree esistenti per la corretta gestione della durata delle concessioni in essere*).

Per garantire comunque le richieste di inumazione verrà approntata una nuova area presso il cimitero di Mezzana C. con le caratteristiche richieste dalla legge.

18.2. – Servizio di custodia e sorveglianza (art. 5 c.6 R/R 04)

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n°24 del giugno 1993 è da intendersi per il servizi di custodia amministrativa, la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

1. Per la parte amministrativa l'ufficio demografico, nella persona del Responsabile del servizio cimiteriale;
2. Per la parte sanitaria il Responsabile ATS (per funzioni igienico-sanitarie di competenza);
3. Per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) l'ufficio tecnico, nella persona del Responsabile del servizio.
4. Il servizio di custodia e gestione dei cimiteri è stato assegnato a ditta in appalto.

18.3. – Acqua potabile e servizi igienici (art.6 c.5 lettera h R.R n°6/2004)

L'approvvigionamento di acqua potabile è garantito in entrambi i Cimiteri Comunali.

Vi sono diversi punti di erogazione dislocati all'interno dei cimiteri vedi tav. 03a e 03b.

E' presente, un servizio igienico nel cimitero del Capoluogo per uomini, donne e di dimensione sufficiente anche per disabili pur se privo di pulsante per l'apertura verso l'esterno a disposizione del pubblico in corrispondenza del settore Nord/ovest.

Nel cimitero di Mezzana Casati verrà realizzato un wc chimico, ad uso pubblico, in quanto molto difficoltoso e oneroso l'allaccio alla fognatura comunale.

Una ditta privata e specializzata nel settore si occuperà del suo svuotamento.

Ad osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), per attività soggette a rischio biologico, per quanto concerne le dotazioni minime da garantire al personale che opera nel sito, è necessario poter disporre di servizi igienici, spogliatoio e doccia.

(i contratti di gestione dovranno prevedere la messa a disposizione delle dotazioni, quando necessario, a carico della ditta appaltatrice)

18.4. – Recinzione cimiteriale (art. 8 R.R. n°6/2004)

La recinzione dei Cimiteri Comunali è di altezza variabile in muratura e in blocchi di cemento, superiore a ml 2,00.

Gli accessi al Cimitero di San Rocco al Porto sono n°2 carrabili e n°1 pedonale.

L'accesso al Cimitero di Mezzana Casati è unico ed è anche pedonale/carrabile.

18.5. – Deposito Mortuario (art. 9 R.R. n°6/2004)

Il deposito mortuario nel cimitero principale è situato in un edificio posto sul lato sinistro dell'ingresso principale. La sua capienza è di 1 posto salma.

Il deposito mortuario nel cimitero di Mezzana Casata è costituito da un piccolo fabbricato posto sul lato sinistro dell'unico ingresso.

18.6. – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze (art. 10 R.R. n°6/2004)

Nel Cimitero del Capoluogo, esiste un ossario comune (ora non più utilizzabile). L'eventuale realizzazione di un cinerario comune e del giardino delle rimembranze potrà trovare spazio nell'area di più recente costruzione attualmente destinata a verde.

18.7. – Sala Autopsia e Spazi per il commiato (art.43 e R.R. n°06/2004)

La sala autopsia non è presente nei cimiteri; per la stessa si fa riferimento ad altre strutture, dove avviare i cadaveri o i resti mortali quando necessario.

Lo spazio per il commiato non è presente nei cimiteri; per lo stesso si fa riferimento ad altre strutture.

18.8. – Altre dotazioni cimiteriali

Cappella religiosa – chiesetta, in entrambi i cimiteri.

18.9. - Aree religioni diverse

A seguito della nuova organizzazione degli spazi, nel cimitero del capoluogo, si è ritenuto di prevedere un nuova area per appartenenti a religioni diverse da quella Cattolica.

La commemorazione di un decesso è generalmente, un importante momento di condivisione che accomuna indistintamente tutti le genti nella sofferenza e nella meditazione, è quindi una opportunità per riflettere sul concetto della pari dignità fra gli esseri umani.

Anche in questa area non sono consentite le sepolture a quota inferiore al piano campagna.

18.10 - Gestione rifiuti

I rifiuti cimiteriali devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del D.lgs n°152/2006 e D.P.R. n°254/2003.

Il DPR n°254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione, individua le seguenti tipologie costituite da parti, componenti, accessori residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1-assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2-simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio maniglie);

3-avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4-resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5-resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo);

Ai fini della gestione materiale di tali rifiuti, fondamentale è l'articolo 12 del citato DPR 254/2003, secondo il quale:

- a) *I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.*
- b) *I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".*
- c) *I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma "b".*
- d) *I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs 5 febbraio 1997 n°22 (ora art. 208, D.lgs n°152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (discarica o impianti di incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali*
- e) *La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici*

Nei cimiteri, in corrispondenza dei principali ingressi, è prevista un'area adibita a tale scopo.

La ditta a cui viene affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mette a disposizione appositi contenitori per il trasporto dei rifiuti stessi.

18.11. – Barriere Architettoniche

Il DPR n°503 del 24 luglio 1996 ha fissato direttive relative all'applicazione delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. In esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione mentre a quelli esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, "devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità.

Gli impianti cimiteriali sono in tutta evidenza "spazi pubblici".

Ai sensi del citato D.P.R. 503/96, gli impianti oggetto del presente Piano possono essere assimilati a "spazi pedonali"; per essi viene prescritta la realizzazione di "percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, di adeguate dimensioni, con variazione di livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale antisdrucciolevole".

L'intera superficie del cimitero di San Rocco al Porto si distingue su due/tre diversi livelli, ma tutti raggiungibili senza barriere architettoniche.




Fig. 22 - Estratto tav.04a – Destinazioni d'uso – Cimitero del Capoluogo

Il cimitero di Mezzana Casata invece si sviluppa sostanzialmente su unico livello di facile accessibilità.




Fig. 23 - Estratto tav.04b – Destinazioni d'uso – Cimitero di Mezzana Casati

CAPITOLO V – NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE

Di seguito si riporta lo schema di normativa tecnica da adottare unitamente alla parte cartografica del Piano Cimiteriale.

Si tratta della normativa su:

- prescrizioni costruttive;
- competenze degli organi consultivi, autorizzativi e di verifica;
- tempi di esecuzione dei lavori;
- conseguenze per gli inadempimenti alla normativa;

Detta normativa, combinata con le Ordinanze del Sindaco, le determinazioni del Responsabile del servizio, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione del Piano Cimiteriale.

ART. 19 – IN CAMPO DI INUMAZIONE

19.1. Nei due cimiteri comunali, sono presenti aree per inumazione, che dall'entrata in vigore del presente Piano cimiteriale non saranno più consentite.

Le sepolture di questo tipo si esauriranno pertanto tra pochi anni.

Una nuova area verrà realizzata, con le caratteristiche previste dalla legge, nel cimitero di Mezzana C..

19.2. Ogni fossa nel campo di inumazione è contraddistinta normalmente da cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune di San Rocco al Porto ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, oltre ai cordoli in materiale resistente agli agenti atmosferici delimitanti l'area di inumazione.

19.3 A richiesta può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di dimensione complessiva non superiore ad un terzo della superficie della fossa e/o di una lapide (*per realizzazione manufatti, vedere riferimento art 26.*)

19.4 L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle lapidi e dei copri tomba fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo, con spese a carico dei richiedenti stessi.

ART. 20 – SEPOLTURE PRIVATE

20.1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazioni dei feretri, delle cassette di resti o urne cinerarie, dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

20.2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, l'identificazione delle aree destinate alla concessione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce le caratteristiche dell'atto di concessione (il termine, la decadenza, etc..)

20.3. Le sepolture private si distinguono in:

- a) *“cappella”* consiste in un insieme di più loculi e cellette inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) *“tomba”* di famiglia: consiste in una superficie di terreno di varie dimensioni ove la sepoltura di uno o più feretri si pratica con il sistema della tumulazione;
- c) *“loculo”* consiste in un manufatto edilizio, epigeo o ipogeo, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- d) *“posto in terra”*: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- e) *“celletta”*: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;

20.4 Entro tre mesi dalla concessione le sepolture private devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni (*vedi regolamento polizia mortuaria*).

20.5 La Giunta Comunale può concedere a Enti, Associazioni o Comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

ART. 21– CONCESSIONE CIMITERIALE

21.1. L'area cimiteriale è di proprietà comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato *concessione*.

La concessione amministrativa è a tempo determinato e revocabile.

21.2 Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Sono in vigore le seguenti periodicità:

anni 99	i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (Cappelle gentilizie);
anni 40	le cellette (ossari e nicchie cinerarie individuali);
anni 40	i loculi; tombe o comunque sepolture individuali;

21.3 Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario dei defunti associati in vita agli enti morali ed alle associazioni riconosciute concessionari.

21.4 Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento della relativa tariffa ed alla stipula del relativo contratto.

21.5 A richiesta degli interessati è consentito a discrezione dell'Amministrazione, il rinnovo della concessione per uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

ART. 22 – ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

22.1. L'orario di accesso al Cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico (con esclusione del sabato e festività).

22.2 E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei Cimiteri comunali nel periodo di sospensione dei lavori e in occasione della commemorazione dei defunti.

22.3 E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

22.4 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

22.5 E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del Cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

ART. 23 – MODALITÀ DEI LAVORI

23.1. I soggetti che eseguono lavori nel Cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

23.2 I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel Cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

23.3 Il prelievo dal Cimitero di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.

Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

23.4 Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune, con spese a carico degli interessati e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

23.5 Per quanto concerne i rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali, nonché le terre e rocce da scavo, dovranno essere applicate le norme previste dal D.lgs n° 152 del 03.04.2006.

ART. 24 – ESTROMISSIONE DI IMPRESE DAI CIMITERI

La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Responsabile del Servizio con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Responsabile del Servizio può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del Comune per un periodo massimo di tre mesi.

ART. 25 – RIMOZIONE DI MANUFATTI E ORNAMENTI

25.1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale nei termini di legge, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o cui la manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per cui sono state collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del Cimitero.

25.2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

25.3 Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.

Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta Comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

25.4 L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

ART. 26 – LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI PER TOMBE A TERRA

26.1. L'edificazione sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi è soggetta ad Autorizzazione Comunale.

26.2. I soggetti interessati presentano per iscritto in triplice copia all'ufficio una richiesta accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle

presenti norme tecniche e del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale e riporti il nominativo dell'impresa che svolgerà i lavori.

La relazione deve essere integrata da un disegno esplicativo in scala opportuna e a colori delle opere da eseguirsi.

26.3 I lavori possono essere avviati unicamente dopo il rilascio dell'Autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Il Comune ove occorra può richiedere le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti stabiliti dai regolamenti. L'autorizzazione comunale può contenere anche particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

In ogni caso ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma del presente articolo.

26.4 Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

26.5 Per la completezza dell'esame delle richieste, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio addetto al rilascio dell'autorizzazione può richiedere il parere di altri uffici comunali.

26.6 Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

ART. 27 – MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, TARGHE

27.1. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

27.2. I monumenti funebri da porre sulle sepolture private in terra devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

27.3. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento con i viali e le sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

27.4. Le targhe dei posti in muratura nelle edicole Funerarie sono inserite entro la cornice esistente.

27.5. E' consentito collocare ornamenti mobili quasi vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purchè decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

27.6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra private, purchè non oltrepassino l'altezza di 60 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

27.7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

27.8. E' vietata la collocazione di ceri nelle aree di transito, anche in prossimità di muri.

ART. 28 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE

28.1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse devono essere dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del R.R. n°06 del 11.11.2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n°285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

28.2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

28.3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.